

FEDERAZIONE ITALIANA
PRODUTTORI DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI
C/O DOTT. GIOACCHINO
PANTONI
VIALE TUNISIA N. 46
20124 MILANO (MI)

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-6/2021
Associazione/Ordine FEDERAZIONE ITALIANA
PRODUTTORI DI ENERGIA DA FONTI RINN.
Codice Fiscale 97284280159
Istanza presentata il 18/12/2020

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Federazione istante rappresenta i produttori di biomassa legnosa, i gestori di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa vergine, i gestori di impianti a biogas agricolo/biometano e promuove, nell'ambito del

territorio italiano, la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica.

In particolare, la Fondazione riferisce che un particolare impegno venga profuso nell'impulso all'utilizzo delle biomasse legnose, vegetali e di origine animale ai fini della produzione di energia termica ed elettrica, per un rapporto ecosostenibile con i territori in cui i relativi impianti hanno la loro sede.

Le imprese federate, in quanto gestori di impianti di teleriscaldamento a biomassa, si occupano della produzione di energia tramite la valorizzazione delle biomasse locali, spesso provenienti da territori periferici e montuosi, che altrimenti resterebbero inutilizzate. Inoltre, la presenza di questi impianti permette altresì di aumentare l'efficienza produttiva nella generazione di energia, contribuendo sia a ridurre l'inquinamento sia, in modo determinante, la dipendenza da fonti energetiche importate da Paesi esteri.

L'*Istante* espone, inoltre, che, al fine di incentivare il ricorso a fonti energetiche sostenibili, con l'articolo 29 della legge n. 388 del 2000, il legislatore abbia previsto un'agevolazione, nota come "*Credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento*", che riconosce agli utenti che si colleghino ad una rete di teleriscaldamento, alimentata con energia geotermica o con biomassa, un contributo "*una tantum*" pari a 20,66 euro per ogni Kilowatt di potenza impegnata. Tale norma agevolativa prevede che il contributo sia trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Il meccanismo di applicazione di tale credito d'imposta prevede, quindi, che il gestore della rete di teleriscaldamento anticipi il contributo spettante all'utente che si collega alla rete, scomputandolo dal costo di allaccio e beneficiando di un credito d'imposta di pari importo.

Ciò premesso, la Federazione istante chiede di sapere se gli importi relativi alle spese di allaccio a "*sistemi di teleriscaldamento efficiente*"

corrisposti a favore delle imprese federate ed effettivamente rimasti a carico dei loro clienti finali (al netto, pertanto, di ulteriori contributi) possano fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 1, lettere b) e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. *Superbonus*).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Federazione istante ritiene che tra le spese di allaccio ai “*sistemi di teleriscaldamento efficiente*” per le quali è possibile fruire del *Superbonus*, in base all'articolo 119, comma 1, lettere b) e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, rientrino anche i costi di allaccio sostenuti dai clienti delle imprese federate, per la parte effettivamente rimasta a loro carico.

Pertanto, la società che gestisce l'impianto di teleriscaldamento riconoscerà al cliente il contributo “*una tantum*”, spettante per il collegamento alla rete di teleriscaldamento secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tramite uno sconto di pari importo in fattura e, successivamente, il cliente/utente finale potrà fruire dell'agevolazione del “*Superbonus 110*”, nel rispetto delle specifiche condizioni di legge e limitatamente all'ammontare del costo di allaccio effettivamente rimasto a suo carico, al netto del contributo già ricevuto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “*decreto Rilancio*”), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, sia dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) che dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77

(convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. *Superbonus*).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "*ecobonus*") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "*sismabonus*"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del *Superbonus* sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del *decreto Rilancio* mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di *Superbonus*, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus>.

Con riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per gli utenti finali che si colleghino ad una rete di teleriscaldamento efficiente di accedere al *Superbonus* in relazione alle spese di allaccio rimaste a loro carico, al

netto del contributo *una tantum* previsto ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 388 del 2000, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, qualora gli edifici siano ubicati in Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, il *Superbonus* spetta anche per le spese relative all'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Analoga disposizione è contenuta nella successiva lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 119 in relazione agli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Riguardo alla possibilità di accedere al *Superbonus* in relazione a spese ammissibili che siano state rimborsate per effetto di contributi ricevuti, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

Sulla base della normativa e dalla prassi illustrate, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di consulenza giuridica) agli utenti finali non è precluso l'accesso al *Superbonus* in relazione alle spese sostenute per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,

sempreché siano effettivamente rimaste a loro carico, al netto del contributo già ricevuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps
Firmato digitalmente